



2008471

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

ESENTE DIRITTI - ESENTE BOLLINO
ESENTE REGISTRAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Giovanni SETTIMI - Presidente
- Dott. Stefano PETITTI - Consigliere
- Dott. Pasquale D'ASCOLA - Consigliere
- Dott. Carlo DE CHIARA - Consigliere
- Dott. Alberto GIUSTI - Consigliere Rel.

R.G.N. 25516/0

Cron. 2008

Rep.

C.C. 11/6/2010

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso per revocazione proposto da:
PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA - UFFICIO TERRITORIALE DEL
GOVERNO, in persona del Prefetto pro-tempore, rappresen-
tata e difesa, per legge, dall'Avvocatura generale dello
Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliata in Ro-
ma, via dei
, n. 12;

sanzioni amministrative

contro

- ricorrente -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. *SOLETA*

- intimato -
per diritti € 2,66
il 23/08/2010
II CANCELLIERE

e nei confronti di

s.p.a.;

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €2,66
DUE/66
Spese di bollo
Cassa di Cassazione
00118479 0000469E W0F20001
02054999 28/01/2010 12:24:04
001-00010 F857245F701C26C9
IDENTIFICATIVO : 01091310404156



- intimata -

5174
10



avverso la sentenza del Giudice di pace di Gioiosa Jonica n. 92 depositata il 28 febbraio 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Rosario Giovanni Russo, che, con le precisazioni in motivazioni specificate, ha concluso affinché la Corte accolga il ricorso per manifesta fondatezza.

Ritenuto che con ricorso depositato in cancelleria il 5 ottobre 2004 ha impugnato la cartella esattoriale n. 094 2004 00229145 60000 emessa dalla s.p.a. e notificata in data 10 settembre 2004 per l'importo di euro 38,69 quale sanzione per violazione al codice della strada, deducendo l'illegittimità della stessa, avendo esso provveduto al pagamento della somma richiesta mediante versamento in conto corrente postale in data 24 settembre 2003;

che, nella resistenza della Prefettura di Reggio Calabria, il Giudice di pace di Gioiosa Jonica, con sentenza n. 95 depositata il 28 febbraio 2005, ha accolto il ricorso;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace la Prefettura ha proposto ricorso, con atto notifi-



cato a mezzo del servizio postale il 14 ottobre 2005,
sulla base di un motivo;

che l'intimato non ha svolto attività difensiva in
questa sede.

Considerato che, preliminarmente, il ricorso è da
ritenere ammissibile, avendo il ricorrente prodotto
l'avviso di ricevimento del piego raccomandato utilizza-
to per la notificazione a mezzo del servizio postale;

che l'unico motivo, con il quale si denuncia viola-
zione e falsa applicazione degli artt. 202, 203 e 206
del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e dell'art. 389 del
d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è manifestamente fonda-
to;

che, nel caso di specie, essendo stata contestata
immediatamente la violazione dell'art. 152 del codice
della strada al con verbale del 25 luglio 2003,
lo stesso poteva legittimamente effettuare il pagamento
in misura ridotta entro il sessantesimo giorno dalla
contestazione, ai sensi dell'art. 202, comma 1, del co-
dice della strada, ossia entro il 23 settembre 2003;

che, invece, il pagamento è stato effettuato il 24
settembre 2003, ossia il giorno successivo alla scadenza
di legge;

che, pertanto, ha errato il Giudice di pace a rite-
nere insussistente il credito erariale, pur essendo sta-



ta la sanzione amministrativa pagata in data successiva al termine di sessanta giorni previsto dal citato art. 202, comma 1, per il pagamento in misura ridotta (cfr. art. 389, comma 3, del regolamento di esecuzione del codice della strada);

che, infatti, a norma dell'art. 203, comma 3, del codice della strada, qualora non sia avvenuto, nei termini, il pagamento in misura ridotta, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale e per le spese del procedimento, mentre la somma pagata in ritardo dal contravventore va trattenuta come acconto sul totale;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto;

che, cassata la sentenza impugnata, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con il rigetto della proposta opposizione alla cartella esattoriale;

che le spese del giudizio di cassazione - le uniche sulle quali occorre provvedere, non essendosi la Prefettura difesa per il tramite dell'Avvocatura dinanzi al Giudice di pace - vengono liquidate come da dispositivo e seguono la soccombenza.

P.Q.M.



La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la proposta opposizione a cartella esattoriale. Condanna il al rimborso delle spese processuali sostenute dall'Amministrazione ricorrente, che liquida in euro 400 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, l'11 giugno 2010.

Il Consigliere estensore

Alberto Giusti

Il Presidente

Stefano

M

IL CANCELLIERE C1
(CINQUE DI PRIMA)
Carlo Fedar

Depositata in Cancelleria

Oggi, 23 SET. 2010



IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA

Carlo Fedar

ESENTE DIRITTI - ESENTE BOLLI - ESENTE REGISTRAZIONE